

Federsolidarietà
CCI Piemonte

Legacoopsociali
Legacoop Piemonte

AGCI
Piemonte

FP - CGIL
Piemonte

UIL FPL
Piemonte

FP - CISL
Piemonte

FISASCAT - CISL
Piemonte




**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE IN APPLICAZIONE DEL
C.C.N.L. DELLE COOPERATIVE SOCIALI 2002 - 2005.
VERBALE DI ACCORDO**

Le parti firmatarie dell'ipotesi di accordo integrativo presente in allegato e siglato il 30 giugno 2008, rappresentate rispettivamente da

- ✓ Federsolidarietà - Confcooperative Piemonte, Elide Tisi, Mauro Fassero, Luca Facta
- ✓ Confcooperative Piemonte, Mauro Grandotto
- ✓ Legacoopsociali Piemonte, Anna Di Mascio, Carlo Comandone, Luigi Ferri,
- ✓ Legacoop Piemonte, Renzo Brussolo
- ✓ AGCI Piemonte, Mirella Margarino
- ✓ FP - CGIL Piemonte, Salvatore Chiaramonte, Gabriella Semeraro, Paolo Del Vecchio
- ✓ UIL FPL Piemonte, Antonio Di Capua, Nicolino Conconi
- ✓ FP - CISL Piemonte, Daniele Giachetti, Massimiliano Mendolia
- ✓ FISASCAT - CISL Piemonte, Dario Battuello

riunite presso i locali di Legacoop Piemonte, in Torino, Via Livorno 49, dichiarano sciolta qualsiasi riserva in merito alla applicabilità del presente accordo che identificano atto a regolare, quale accordo integrativo a valenza regionale, tutti i rapporti in essere di cui al suo oggetto.

Torino, 25 luglio 2008



Federsolidarietà
CCI Piemonte

Legacoopsociali
LegacoopPiemonte

AGCI
Piemonte

FP - CGIL
Piemonte

UIL FPL
Piemonte

FP - CISL
Piemonte

FISASCAT - CISL
Piemonte

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. DELLE COOPERATIVE SOCIALI 2002 - 2005.

PREMESSA

Le associazioni delle Cooperative e le OO.SS. CGIL FP, CISL FP, FISASCAT CISL e UIL FPL della Regione Piemonte, ritengono che la contrattazione di II livello rappresenti uno strumento importante che può concorrere a migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione sociale nel settore socio sanitario assistenziale ed educativo e di inserimento lavorativo.

Le parti sono consapevoli delle difficoltà in cui versa il settore, che derivano sia dalla diminuzione di risorse pubbliche destinate al sostegno di politiche socio-sanitarie adeguate sia dalla sfavorevole congiuntura economica generale. Inoltre, l'azione della Pubblica Amministrazione è rivolta spesso al solo risparmio, rendendo pertanto necessario un impegno sempre più forte sul versante della sensibilizzazione e del controllo e, quindi, del rispetto della normativa, delle modalità di aggiudicazione degli appalti.

Le norme regionali sul funzionamento dei servizi socio-assistenziali, pubblici e del comparto socio-assistenziale, comprese le Cooperative, dovrebbero garantire il definitivo superamento degli appalti secondo le logiche del massimo risparmio e l'avvio di nuove forme di affidamento, come peraltro previsto dalla D.G.R. N° 79 - 2953 del 22/05/2006 "Legge regionale 8 Gennaio 2004, n° 1, art. 31, oltre che gli adeguamenti tariffari presenti a livello regionale e l'applicazione dei seguenti dispositivi legislativi: legge 381/91, legge quadro 328/2000, legge 327/2000, legge 142/2001.

In tale quadro rileviamo come elemento di preoccupazione la continua riduzione di risorse agli Enti Locali. Si promuovono in tal modo comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni di utilizzo della Cooperazione Sociale quale mero strumento di riduzione dei costi dei servizi, non invece valorizzandone il ruolo, le competenze e la capacità di progettazione ed autorganizzazione nell'ambito della sussidiarietà orizzontale.

Inoltre le parti concordano di approfondire i contenuti previsti dalle normative regionali vigenti di settore attraverso lo strumento del Comitato paritetico fermo restando che l'applicazione di ordine politico sindacale derivante dal lavoro succitato, sarà oggetto di specifici incontri tra le parti firmatarie del presente accordo.

Pertanto si conviene che il raggiungimento di tale obiettivo si realizza se, alla crescente soddisfazione dell'utenza, si accompagna la crescita economica e professionale dei lavoratori del settore, perseguita anche attraverso l'applicazione

degli accordi sottoscritti con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA.

L'accordo integrativo regionale è da considerarsi quale parte integrante degli accordi di cui al CCNL Cooperative sociali 26 maggio 2004, e i soggetti a cui esso si applica sono quelli di cui all'art. 1 del citato CCNL, operanti in Regione Piemonte, qualsiasi sia la loro sede legale.

Si concorda che l'accordo di secondo livello avrà decorrenza dal 1 gennaio 2004 e validità fino al 31 dicembre 2005 fatte salve alcune decorrenze per i singoli istituti. Laddove non disdettato dalle parti, o qualora la disdetta sia contemporanea alla presentazione di una nuova piattaforma, in coerenza con quanto previsto dal CCNL e fino al raggiungimento del nuovo accordo, i suoi effetti si esplicheranno anche per gli anni successivi.

ART. 2 RELAZIONI SINDACALI

Le parti ribadiscono i valori e le finalità del protocollo regionale di relazioni sindacali, sottoscritto il 14.11.2005, che costituisce allegato all'accordo e ne è, quindi, parte integrante. Per tutto quanto non specificatamente contenuto in tale protocollo, si rimanda a quanto previsto dal CCNL 26 maggio 2004.

ART. 3 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Qualora dovessero insorgere a livello aziendale dubbi o problemi interpretativi sull'applicazione del presente accordo, le parti si atterranno in merito alle questioni interpretative e applicative alle decisioni prese dal tavolo regionale di contrattazione.

ART. 4 ELEMENTO RETRIBUTIVO TERRITORIALE

Ai sensi dell'art.10 punto 2 lettera a) del CCNL 26 maggio 2004 a tutti i lavoratori lavoratrici delle Cooperative sociali compresi quelli assunti a tempo determinato, verrà riconosciuto un Elemento Retributivo Territoriale (ERT) che non sarà utile ai fini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale, non determinato a priori e variabile, incerto quindi nella corresponsione e nell'ammontare e al quale è applicabile lo speciale regime di decontribuzione previsto all'articolo 2 della Legge 135/1997 e successive integrazioni.


Le parti identificano, come previsto dall'articolo 10 punto 2 del CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (ERT) che risponda ai criteri dell'accordo 23-7-1993.

Tale istituto si intende esigibile fino alla verifica del lavoro svolto dalla commissione tecnica, per l'individuazione di ulteriori parametri utili all'individuazione dell'ERT, e sua contrattazione tra le parti che potrà portare alla modifica del presente articolo.

A partire dal 1° gennaio 2006 il valore dell'ERT è pari a 230,00 euro.

A partire dal 1° gennaio 2007 il valore dell'ERT è incrementato di € 10,00 per un totale di € 240,00.

Le suddette competenze e la maggiorazione dell'ERT per gli anni 2006 e 2007



verranno erogate almeno per il 50% entro il 20 - 10 - 2008 e il saldo entro il 20 - 02 - 2009.

Il valore massimo dell'ERT sarà proporzionato all'orario di lavoro identificato nell'ambito del contratto individuale e al periodo di lavoro desumibile dalla lettera di assunzione. Sarà collegato alla presenza effettiva sul luogo di lavoro da parte dei lavoratori/trici nell'anno precedente a quello della corresponsione. Tale valore massimo così determinato verrà corrisposto laddove i giorni di assenza annua complessivi, del periodo assunto a riferimento ai fini del calcolo, non superino i 20 giorni di calendario; superato tale numero di assenze per ogni giorno ulteriore verrà dedotto 1/100 del suddetto premio massimo sino al suo totale abbattimento che avverrà alla concorrenza del 120° giorno di assenza.

Sono da considerarsi come giorni di assenza esclusivamente quelli determinati da malattia così come descritta nell'articolo 70 del vigente contratto collettivo nazionale e che non comportino ricovero ospedaliero.

Le parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che è necessario aggiornare i parametri precedentemente individuati ai fini della valorizzazione dell'ERT, legandolo ancora maggiormente a produttività, qualità, competitività, competenza ed efficacia dei servizi svolti.

Pertanto le parti riconoscono fondamentale individuare ulteriori indicatori, determinati parte nella loro dimensione regionale e parte anche alla luce di specificità territoriali e aziendali.

Decorrenza delle corresponsioni

L'Elemento Retributivo Territoriale così determinato sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza al 30 aprile di ogni anno con la retribuzione del mese di aprile stesso.

Le Cooperative che per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 non avessero applicato quanto previsto dal precedente accordo in merito all'istituto dell'Elemento Retributivo Territoriale, dovranno provvedere alla sua liquidazione con una maggiorazione di euro 40,00 per l'anno 2003, di euro 30,00 per l'anno 2004, di euro 20,00 per l'anno 2005, di euro 10 per l'anno 2006.

Le suddette maggiorazioni, insieme al valore dell'ERT non ancora erogato, dovranno essere congiuntamente liquidate almeno per il 50% entro il 20-10-2008, il rimanente entro il 20-02-2009.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, o di cambio d'appalto in corso d'anno, gli oneri derivanti dall'ERT verranno erogati dalle cooperative, unitamente con le spettanze di fine rapporto, in dodicesimi in riferimento all'attività prestata, tenendo conto che frazioni superiori ai 15 giorni vengono calcolate in mese intero.

ART. 5 RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di riqualificazione e di aggiornamento, sia interni sia esterni, necessari a una sempre migliore qualificazione delle prestazioni.

Nell'arco di vigenza del presente accordo le parti convengono sulla necessità di operare una forte azione finalizzata alla riqualificazione del personale operante in

particolare nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo. A tale scopo, si conviene di utilizzare in via prioritaria quanto previsto dall'articolo 69 del CCNL Cooperative sociali per attività di riqualificazione elevando la percentuale massima, di lavoratori e lavoratrici che possono partecipare a tali iniziative, usufruendo di permessi retribuiti individuali, al 10% del personale in forza riparametrato al tempo pieno.

Su richiesta delle lavoratrici e lavoratori coinvolti nel processo formativo, le Cooperative, si impegnano ad inserire gli stessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi.

Le Cooperative, concorrono alle spese di iscrizione ai corsi di riqualificazione per figure professionali previste dalla Legge Regionale 1/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli effetti del presente istituto decorrono dalla firma del presente accordo.

ART. 6 ATTIVITA' DI SOGGIORNO

Per attività di soggiorno s'intende una prestazione lavorativa che si articola nell'arco delle 24 ore, che preveda almeno tre pernottamenti con l'utenza abituale del servizio, eseguita fuori sede con obbligo di soggiorno e permanenza, conseguente ad una esplicita richiesta della cooperativa con organizzazione del lavoro conseguente alle esigenze del servizio e degli utenti.

Oltre alla normale remunerazione, pari a 8 ore giornaliera, al personale che partecipa al soggiorno viene riconosciuta un'indennità forfettaria onnicomprensiva giornaliera pari a € 25,00 per ogni notte trascorsa in soggiorno. Eventuali lavoratori a part-time saranno riparametrati a 8 ore giornaliera, limitatamente al periodo di soggiorno. Tale indennità è onnicomprensiva, salvo trasporto vitto e alloggio che sono a carico della Cooperativa.

Gli effetti del presente istituto decorrono dalla firma del presente accordo, salvo soggiorni già programmati e concordati con le stazioni appaltanti o già riconosciuti dalle Cooperative.

ART. 7 UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO

Il servizio, di norma, è effettuato utilizzando mezzi di trasporto della cooperativa. Nel caso in cui alla lavoratrice o al lavoratore sia richiesto di utilizzare il proprio mezzo di trasporto per motivi di servizio, la cooperativa corrisponderà, per ogni chilometro effettuato, un rimborso pari ad un quinto del costo della benzina; la verifica del costo va fatta semestralmente.

Sono rimborsati i costi dei mezzi pubblici utilizzati, previa autorizzazione, per gli spostamenti di sede di servizio all'interno dell'orario di lavoro. Le parti firmatarie individueranno idonee modalità di tutela assicurativa dei lavoratori e lavoratrici, dai rischi derivanti dall'utilizzo dei mezzi propri per ragioni di servizio entro 4 mesi dalla firma del presente accordo e comunque non verrà richiesto nessun contributo aggiuntivo al lavoratore ed alla lavoratrice.

Gli effetti del presente istituto decorrono dalla firma del presente accordo.

ART. 8 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore definite a livello territoriale ed

aziendale.






DICHIARAZIONI CONGIUNTE:

Le parti concordano di determinare entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo le tabelle relative al costo del lavoro su base regionale.

Le parti concordano di istituire una commissione tecnica per l'individuazione di nuovi criteri per l'ERT entro il 31/12/2008.

Le parti convengono infine che eventuali condizioni migliorative che saranno previste dal CCNL sugli istituti regolati dal presente accordo regionale saranno automaticamente recepite.

Torino, 25 luglio 2008

Federsolidarietà CCI Piemonte 	Legacoopsociali Legacoop Piemonte 	AGCI Piemonte 	
FP - CGIL Piemonte 	UIL FPL Piemonte 	FP- CISL Piemonte 	FISASCAT - CISL Piemonte 

NOVEMBRE 2005

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LEGACOOP PIEMONTE - COOPERAZIONE SOCIALE, FEDERSOLIDARIETA'-CONFCOOPERATIVE, AGCI SOLIDARIETA' E ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA FP CGIL - CISL FPS - FISASCAT CISL - UIL FPL REGIONALI.

Premessa.

Le parti concordano che, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 del CCNL vigente, il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle Cooperative e delle OO.SS., ha per finalità la verifica costante delle problematiche del settore, promuovendo progettualità di sviluppo e individuando, quali strumenti strategici per realizzare tale obiettivo, la centralità del lavoro e dell'impresa, la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento permanente e il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla cooperazione

Si conviene che il raggiungimento di tale obiettivo si realizza se, alla crescente soddisfazione dell'utenza, si accompagna la crescita economica e professionale dei lavoratori del settore, perseguita anche attraverso l'applicazione degli accordi sottoscritti con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Un'altra importante tappa di questo percorso è rappresentata dal completo riconoscimento di uno specifico ruolo della cooperazione sociale nell'ambito di uno Stato sociale in profonda modificazione. Tale ruolo si riafferma anche attraverso la crescita qualitativa, economica e professionale dei soci e delle lavoratrici e lavoratori del settore, in coerenza con le peculiarità del socio lavoratore come richiamate dall'art. 1 del CCNL.

Le parti sono consapevoli della difficoltà in cui versa il settore, che deriva sia dalla diminuzione di risorse pubbliche destinate al sostegno di politiche socio-sanitarie adeguate sia dalla sfavorevole congiuntura economica generale, che favorisce il trasferimento di lavorazioni ad alta incidenza del costo del lavoro in paesi nei quali il valore di tale fattore produttivo è minimo. Le parti riconoscono che la crisi va fronteggiata utilizzando, tra gli altri, gli strumenti dell'informazione, della concertazione e della contrattazione.

Tali strumenti vanno usati efficacemente, in particolare, nei processi di riorganizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione delle aziende in crisi.

PROTOCOLLO DI RELAZIONI SINDACALI TRA CENTRALI COOPERATIVE E FP CGIL - CISL FPS - FISASCAT CISL E UIL FPL REGIONALI.

Le parti si impegnano a:

- promuovere iniziative congiunte, volte a rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla strategia sopra indicata e che rimandano a problemi tuttora irrisolti, di natura gestionale e legislativa, facenti capo alle pubbliche amministrazioni;
- sostenere, nei vari tavoli regionali, consultivi e concertativi, le azioni volte a garantire il mantenimento ed, in prospettiva, l'aumento delle risorse a disposizione delle attività socio-sanitarie e la definizione di modelli gestionali che facilitino l'applicazione dei CC.CC.NN.LL. siglati a livello nazionale dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- perseguire il superamento del salario convenzionale nelle province dove è ancora in corso.

UIL FPL Autonomia

CISL FPS
Spinoletti

[Signature]

[Signature]

Va contrastata, in ogni caso, la diffusa prassi della P.A. di ricorrere, per l'aggiudicazione degli appalti, all'unico criterio del massimo ribasso.

Tale prassi determina, infatti, una distorsione del mercato di riferimento che contraddice sia l'obiettivo della qualità del servizio sia quello della tutela contrattuale dei dipendenti e dei soci-lavoratori delle cooperative. A tal proposito si reputa utile comunque prevedere una congrua durata degli affidamenti.

A tale riguardo, le parti si impegnano quindi:

- ad effettuare, sia congiuntamente sia in modo autonomo, ogni azione di sensibilizzazione ed informazione atta a rendere consapevole la P.A. dell'importanza di aggiudicare o dare in concessione servizi riconoscendo il costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. Cooperative Sociali;
- a svolgere azioni pubbliche finalizzate a contrastare l'applicazione, quale contratto di riferimento ai fini delle procedure d'appalto, del cosiddetto "Contratto UNCF", non riconoscendo in esso uno strumento idoneo a regolare il mercato;
- di promuovere l'uso di strumenti di previdenza complementare, affinché cresca tra i lavoratori la consapevolezza della necessità di tale strumento ai fini della costruzione di un proprio futuro

Il sistema delle relazioni sindacali, definito nel presente protocollo, e secondo quanto previsto dal CCNL Cooperazione Sociale, si propone:


1. il reciproco riconoscimento delle parti ed il relativo ruolo contrattuale;
2. la creazione di un sistema di rapporti che organizzi, con regolarità e sistematicità, il confronto fra le parti su temi di interesse comune;
3. la definizione di un sistema di informazione e consultazione che renda efficace il confronto tra le parti sociali.

Le parti convengono di confrontarsi a scadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta. In quest'ultimo caso, gli incontri avvengono, di norma, entro 15 gg. dalla data della richiesta stessa, salvo indifferibili urgenze.


Si concorda, infine, di affrontare prioritariamente le seguenti problematiche:

- 1) Verifica stato d'applicazione del CCNL 26.05.04;
- 2) Verifica Accordo Regionale del 26.11.02;
- 3) Valutazioni dell'evoluzione dei rapporti di committenza con le PP.AA;
- 4) Verifica degli effetti applicativi delle normative Regionali;
- 5) Costituzione Osservatorio Regionale;
- 6) Andamento dei processi occupazionali, problematiche connesse al mercato del lavoro e situazioni di crisi del settore;
- 7) Verifica stato d'applicazione del D.Lgs. n. 626/94 e s.s.m.

FP CGIL




LEGACOOP PIEMONTE COOP.SOCIALE



CISL FPS

Daniela Gioele

AGCI SOLIDARIETA' d'Alba



FISASCAT CISL

FEDERSOLIDARIETA'/CONF COOPERATIVE



UIL FPL

